



COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: poliziamunicipale@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. N. 0726

ORDINANZA N. 02/2024

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale nel territorio comunale in occasione dei lavori di manutenzione ordinaria del Servizio Idrico Integrato svolti dalla ditta SMAT S.p.A. e/o dalle relative ditte appaltatrici

IL SINDACO

RILEVATO che, in occasione dei lavori di manutenzione di cui all'oggetto è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e/o regolare il traffico veicolare;

RAVVISATA la necessità di predisporre un'ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale a tempo determinato, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori di cui trattasi con maggiore celerità e di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTA la nota prot. 216 QA/as in data 02/01/2024 con cui la ditta SMAT S.p.A. ha richiesto il rinnovo dell'ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del Servizio Idrico Integrato, al fine di agevolare la programmazione e lo svolgimento dei lavori oggetto delle succitate convenzioni con maggiore celerità;

RITENUTO di poter accogliere la suddetta istanza con le modalità indicate nel dispositivo;

VISTO l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che il Comune può, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4 nei centri abitati;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

VISTO l'art. 50 e 54 del T.U. n.267/2000;

ORDINA

Dalla data odierna e sino al 31/12/2024 lungo le carreggiate, le banchine rialzate, le vie, le piazze, i viali e le pertinenze stradali del territorio comunale, l'istituzione temporanea di limitazioni alla circolazione veicolare, divieti di transito e/o di sosta con rimozione forzata dei veicoli e senso unico alternato, in occasione dei lavori di manutenzione effettuati dalla ditta SMAT S.p.A. e/o dalle relative ditte appaltatrici. Per motivi legati alla tutela dell'utente vulnerabile della strada, il divieto di transito potrà essere esteso anche ai pedoni.

Il ripristino del normale uso della strada al termine dei lavori.

Sono esclusi delle suddette limitazioni:

- i mezzi operativi ed i veicoli, impegnati nell'esecuzione dei lavori, della ditta SMAT S.p.A. e delle ditte appaltatrici;
- i veicoli di soccorso e delle forze di polizia;
- i veicoli dei residenti utilizzati per accedere e per uscire dalle rispettive proprietà, compatibilmente con lo stato dei lavori e con la sicurezza della circolazione stradale;
- i veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione, compatibilmente con lo stato dei lavori e con la sicurezza della circolazione stradale.

La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e posizionata conformemente al piano di segnalamento di cantiere previsto dalla tav. n. 66 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, mantenendo sollevato il Comune di Pessinetto da qualunque responsabilità.

Tutte le limitazioni dovranno essere comunicate preventivamente a questo Comune, indicando i tempi e le località interessate.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla ditta SMAT S.p.A. ed alla locale stazione dei Carabinieri.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pessinetto.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente procedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 22 febbraio 2024

IL SINDACO
TOGLIATTI Gianluca
Firmato digitalmente